



Associazione di Volontariato per il Carcere

Via G. Garibaldi 33, 56124 Pisa

Email: asscontroluce@tiscali.it

Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 24 marzo 2021 per la modifica dello Statuto

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 18.30, si è riunita in modalità telematica mediante l'applicativo Google meet l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Controluce per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto sociale**
2. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i soci ordinari Luisa Prodi, Sandro Bigarella, Assunta De Rosa, Daniela Conviti, Franco Strocchi, Gianluca Gionfriddo, Giovanna Cuzzola, Moreno Pierobon, Giovanna Baldini, Giuliana Occhipinti, Giulia Piccirilli, Ilaria Martini, Ilaria Lazzeretti, Maria Chiara Niccolai, Francesca Michela Morganti, Silvia Buoncristiani, Virgilio Dolcher.

La Presidente Silvia Buoncristiani presiede l'Assemblea dei soci, coadiuvata dalla segretaria Giovanna Cuzzola.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e sono presenti personalmente 17 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che l'Organo di amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del Terzo settore - D. lgs. n. 117 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto al testo ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione del nuovo testo.

Preso atto del consenso emerso durante la discussione rispetto alle modifiche proposte, il Presidente pone in votazione il testo integrale del nuovo Statuto.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario viene incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto.

Verificato che non vi sono altre questioni da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
(Giovanna Cuzzola)

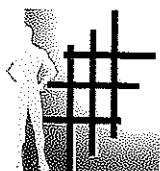
Giovanna Cuzzola

La Presidente
(Silvia Buoncristiani)

Silvia Buoncristiani

ACQUISITA
REGISTRAZIONE PROVINCIALE
UFFICIO REGISTRAZIONI
25 MAR 2022
878
Matti

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0146241/2022 del 15/12/2022



Controluce ODV

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CONTROLUCE ODV"

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita con sede in Pisa, via Garibaldi 33, l'associazione di volontariato denominata "Controluce ODV". L'associazione svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii (Codice del terzo settore).

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione Controluce ODV svolge attività di sostegno, accoglienza e reinserimento sociale in favore delle persone in esecuzione penale e di assistenza alle loro famiglie.

2. L'associazione promuove interventi al fine di sensibilizzare la comunità esterna nei confronti dell'istituzione carceraria.

3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. A tal fine si individuano di seguito le attività specificamente svolte dall'ente, fra quelle indicate all'art. 5 del Codice del terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Art. 4 – Soci

1. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le sue finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con le proprie opere, competenze e conoscenze.

2. Sono soci ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dall'Organo di amministrazione. L'ammissione è comunicata all'associato e annotata nel libro dei soci.

3. È ammessa la partecipazione, in qualità di Soci, di altri enti del terzo settore o di enti senza scopo di lucro, fermo restando il limite previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice del terzo settore.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi. L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e comunicato agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. I Soci ordinari cessano di appartenere all'organizzazione al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto al Presidente;
- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- esclusione;
- scioglimento dell'associazione.

8. L'esclusione è dell'associato è disposta qualora lo stesso non si attenga alle disposizioni statutarie, alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e arrechi gravi danni all'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.

9. Tutte le prestazioni fornite dai soci ordinari sono a titolo gratuito. L'associazione provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Organo di amministrazione definisce la tipologia di spese e le attività per le quali è prevista la possibilità di rimborso dietro presentazione di un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

10. Sono soci sostenitori quelli che sostengono l'associazione collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni o prestazioni di qualsiasi genere.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari e sostenitori.
2. Il Presidente, che la presiede, convoca l'Assemblea in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun Socio ha un voto in assemblea e non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri dell'Organo amministrativo;
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere l'organo di controllo e il revisore dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Organo amministrativo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art. 15;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulla esclusione degli associati
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento;
 - deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Art. 6 – Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 5 a 10 membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



3. Il Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale nei limiti previsti dal Codice del terzo settore per le ODV;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è presidente sia dell'Assemblea dei Soci che dell'Organo di amministrazione.

2. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i membri dell'Organo di amministrazione.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

4. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone lo schema di bilancio che sottopone all'Organo amministrativo per l'approvazione entro il mese di giugno;

5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo amministrativo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 8 – Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Organo amministrativo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo amministrativo.

gk

SB

Art. 9 - Organo di controllo e revisore dei conti

1. L'Organo di controllo, anche a carattere monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del terzo settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 10 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 – Bilancio

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno
2. Il bilancio, redatto a cura dell'Organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'associazione adempie agli obblighi previsti dall'art. 14 del Codice del terzo settore.

Art. 12 – Diritti e obblighi degli aderenti

1. I Soci ordinari e sostenitori hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni e recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. I Soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi dell'ammontare fissato dall'Assemblea e di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 13 – Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 – Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo settore;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.
3. Al Presidente e al Segretario competono con firma disgiunta i poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 16 – Scioglimento dell'associazione

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, con preferenza per le organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Silvia Roccetti

Giuseppe Lucchi